

SEZIONE I**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

LEGGE REGIONALE 9 febbraio 2010, n. 6

Istituzione della Giornata per un equo sviluppo globale.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO**PREAMBOLO**

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Comitato regionale per la Giornata per un equo sviluppo globale

Art. 3 - Programma delle iniziative per la celebrazione della Giornata per un equo sviluppo globale

Art. 4 - Norma finanziaria

Art. 5 - Efficacia differita

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117 della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera r) e l'articolo 59 dello Statuto;

Vista la legge regionale 11 agosto 1949, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale);

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della regione).

Considerato:

1. Prioritario il perseguimento dei valori della solidarietà umana, di giustizia sociale ed economica, del riconoscimento e di tutela dei diritti fondamentali della persona, tra cui in primo luogo il diritto alla vita;

2. Di fondamentale importanza sensibilizzare i cittadini toscani sulle cause della morte per fame e per sete, a tutt'oggi presente nel sud del mondo, ed educare, soprattutto le giovani generazioni, al rispetto dei diritti fondamentali, alla tutela delle risorse alimentari e idriche nonché alla loro equa condivisione ed utilizzo;

3. Necessario realizzare specifiche iniziative per stimolare il ricordo e la riflessione sulla fame e la sete nel mondo e sugli strumenti per favorire la loro elimina-

zione, attraverso la solenne celebrazione del 21 dicembre 1948, storica ricorrenza della data in cui Madre Teresa di Calcutta scopri, nei sobborghi di Calcutta i bambini che muoiono di fame e decise di dedicare la sua esistenza ai più poveri tra i poveri;

Si approva la presente legge

Art. 1

Finalità

1. La Regione Toscana, in coerenza con il suo storico impegno nel campo dei diritti umani, istituisce la Giornata per un equo sviluppo globale, quale giornata della memoria per ricordare le vittime della mancanza di cibo e di acqua e per sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi della solidarietà e della giustizia sociale ed economica, dei diritti fondamentali della persona, del consumo consapevole, della tutela delle risorse essenziali e dell'educazione alla loro condivisione.

2. La Giornata per un equo sviluppo globale si celebra il 21 dicembre di ogni anno, mediante specifiche iniziative regionali sui temi di cui al comma 1, che possono includere il sostegno e la promozione di manifestazioni realizzate da enti, associazioni, organizzazioni non governative prive di finalità di lucro, finalizzate alla raccolta di aiuti destinati a popolazioni o comunità in condizioni di bisogno materiale.

3. Le iniziative regionali possono essere definite anche di concerto con gli enti locali, le istituzioni scolastiche, le associazioni di volontariato e, in generale, con i soggetti della sussidiarietà sociale di cui all'articolo 59 dello Statuto.

Art. 2

Comitato regionale per la Giornata per un equo sviluppo globale

1. E' istituito presso la Presidenza della Giunta regionale il Comitato regionale per la Giornata per un equo sviluppo globale, quale organismo di consulenza per l'individuazione delle iniziative e delle attività da assumere in ordine al programma di cui all'articolo 3.

2. Il comitato è composto da cinque membri scelti tra rappresentanti o esperti dei settori della cooperazione internazionale, dell'educazione e dell'istruzione nonché tra esponenti delle associazioni regionali di volontariato.

3. I membri ed il presidente del Comitato sono nominati dal Presidente della Giunta regionale, ai sensi della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia

di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).

4. Ai membri del comitato non sono dovute indennità ma unicamente, se il luogo di residenza di questi è diverso dalla sede del comitato, il rimborso delle spese di trasporto e di vitto effettivamente sostenute per la partecipazione alle riunioni del comitato, nei limiti e con le modalità previste per i dirigenti regionali.

Art. 3

Programma delle iniziative per la celebrazione della Giornata per un equo sviluppo globale

1. Le iniziative per la celebrazione della Giornata, le loro modalità organizzative, le risorse finanziarie ad esse destinate e le eventuali forme di concerto con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, sono previste in un programma approvato dalla Giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno.

2. Il programma può richiamare anche iniziative ed interventi già previsti nei programmi di cui alla legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale) allorquando essi rivestano particolare interesse per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1.

3. Il programma è predisposto sulla base di proposte formulate dal Comitato regionale per la Giornata per un equo sviluppo globale, fatte pervenire alla Giunta regionale entro il 15 febbraio di ogni anno.

Art. 4

Norma finanziaria

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati per l'anno 2011 in euro 50.000,00 si farà fronte con le risorse disponibili sull'unità previsionale di base (UPB) 122 "Cooperazione internazionale. Promozione della cultura della pace – Spese correnti" annualità 2011 del bilancio pluriennale 2010 – 2012.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con le leggi di bilancio.

Art. 5

Efficacia differita

1. Le disposizioni della presente legge si applicano dalla data del 1° gennaio 2011.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di

osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

MARTINI

Firenze, 9 febbraio 2010

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 27.01.10.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge del Consiglio regionale 5 marzo 2008, n. 262

Proponenti:

Consiglieri Tognocchi, Saccardi, Giorgi, Bianconi, Ferri, Antichi, Ciulli, Belliti, Parrini, Angiolini, Titoni, Sgherri, Petraglia, Lupi, D'Angelis, Pizzi, Ciucchi, Carraresi, Fuscagni, Danti, Brogi

Assegnata alla 1^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 22 gennaio 2010

Approvata in data 27 gennaio 2010

Divenuta legge regionale 1/2010 (atti del Consiglio)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 febbraio 2010, n. 7/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 9 febbraio 2007, n. 5/R (Regolamento di attuazione del Titolo IV, Capo III (Il territorio rurale), della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio).

La Giunta regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
emana

il seguente regolamento:

SOMMARIO

- Art. 1 - Modifiche all'articolo 1 del d.p.g.r.5/R/2007
- Art. 2 - Modifiche all'articolo 2 del d.p.g.r.5/R/2007
- Art. 3 - Modifiche all'articolo 3 del d.p.g.r.5/R/2007
- Art. 4 - Sostituzione dell'articolo 4 del d.p.g.r.5/R/2007
- Art. 5 - Sostituzione dell'articolo 5 del d.p.g.r. 5/R/2007
- Art. 6 - Sostituzione dell'articolo 6 del d.p.g.r. 5/R/2007
- Art. 7 - Sostituzione dell'articolo 7 del del d.p.g.r.5/R/2007
- Art. 8 - Modifiche all'articolo 8 del d.p.g.r. 5/R/2007
- Art. 9 - Sostituzione dell'articolo 9 del d.p.g.r. 5/R/2007
- Art. 10 - Modifiche all'articolo 10 del d.p.g.r. 5/R/2007
- Art. 11 - Modifica all'articolo 11 del d.p.g.r. 5/R/2007
- Art. 12 - Modifiche all'articolo 12 del d.p.g.r. 5/R/2007
- Art. 13 - Entrata in vigore